

**COMUNE DI LIVORNO****16 APR. 2007****ARCHIVIO GENERAL**

Comune di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007.

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE. INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE MAGGIORI DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E DETERMINAZIONE DELLA LORO MISURA.

N. 58 del 29/03/2007

L'anno duemilasette, il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 21.30 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Dr. Enrico Bianchi, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COMPONENTI N. 41

	PRES.	ASS.
1 - Cosimi Alessandro (Sindaco)		X
2 - Vittori Vittorio	X	
3 - Fugi Silvia	X	
4 - Poggiolini Amerigo	X	
5 - Ampola Matteo	X	
6 - Aquilini Gabriella	X	
7 - Ritorni Claudio	X	
8 - Altini Fabio		X
9 - Cantù Gabriele	X	
10 - Cecchi Claudio	X	
11 - Solimano Marco	X	
12 - Uccelli Elena	X	
13 - Ceccarini Massimo		X
14 - Mainardi Susanna	X	
15 - Luschi Francesca	X	
16 - Carovano Mirko		X
17 - Becagli Stefano	X	
18 - Ragghianti Franca	X	
19 - Pini Luigi	X	
20 - Bianchi Enrico	X	
21 - Dehecchi Alessandro	X	

22 - Nebbiai Valter	
23 - Costa Letizia	
24 - Raugeri Enzo	
25 - Argentieri Giuseppe	
26 - Lampredi Maurizio	
27 - Ciacchini Massimo	
28 - Bottino Maristella	
29 - Guastalla Guido	
30 - D'Apice Maria Clotilde	
31 - Amadio Marcella	
32 - Tamburini Bruno	
33 - Ghiozzi Carlo	
34 - Trotta Alessandro	
35 - Volpi Rosalba	
36 - Chelli Otello	
37 - Fornaciari Gina	
38 - Gazzarri Marta	
39 - Volpi Gabriele	
40 - Cannito Marco	
41 - Capuozzo Salvatore	

PRES.	ASS.
X	
	X
	X
X	
X	
	X
	X
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
	X
X	
	X
X	
	X
28	13

Assiste il Segretario Generale Dr. Antonio Salonia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: Amadio - Fugi - Volpi Rosalba

- OMISSIS -

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2007. Determinazione delle aliquote. Individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto alle maggiori detrazioni per l'abitazione principale e determinazione della loro misura.

Sono presenti il Sindaco Dr. Cosimi, il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Bianchi, i Vice Presidenti Dr. Lampredi e Dr. Cannito ed i consiglieri:

Cecchi, Volpi Rosalba, Altini, Amadio, Ampola, Aquilini, Argentieri, Becagli, Cantù, Carovano, Chelli, Ciacchini, Costa, D'Apice, Dehecchi, Fornaciari, Fugi, Gazzarri, Ghiozzi, Guastalla, Luschi, Mainardi, Nebbiai, Pini, Poggiolini, Ragghianti, Rauei, Ritorni, Solimano, Tamburini, Trotta, Uccelli, Vittori e Volpi Gabriele.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (l. fin. 2007), con il quale viene stabilito che l'aliquota deve essere deliberata dal Consiglio Comunale in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;

Visto l'art. 4, comma 1, del D.L. 437/96, convertito dalla L. 556/96, relativo all'aliquota agevolata per l'abitazione principale;

Visto l'art. 2, comma 4, della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ("Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"), che consente ai Comuni, da un lato, di deliberare aliquote più favorevoli, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per quei proprietari che affittino alloggi con il cosiddetto contratto concordato, previsto dall'articolo 2, comma 3, della citata legge 431, e dall'altro, con specifico riferimento ai Comuni considerati ad alta tensione abitativa, di elevare in misura non superiore al 2 per mille la misura massima prevista dalla normativa vigente ai fini della determinazione delle aliquote dell'ICI, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Ritenuto di continuare ad avvalersi delle facoltà di cui sopra, in considerazione che nella città di Livorno permangono condizioni di emergenza abitativa per cui si tende, con le disposizioni del presente provvedimento, da una parte a disincentivare la proprietà di immobili tenuti sfitti, con l'applicazione di una aliquota superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, in deroga all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92, dall'altra ad incoraggiare la conclusione di affitti attraverso il cosiddetto contratto concordato, prevedendo per questi ultimi l'applicazione di un'aliquota agevolata;

..... 2007

Visti i commi 48 e 51 dell'articolo 3, della citata Legge n. 662/96, relativi alla rivalutazione del 5 per cento delle vigenti rendite catastali e del 25 per cento dei redditi dominicali;

Visto l'articolo 3, comma 56, della stessa Legge 662/96, secondo il quale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto di tutelare maggiormente la proprietà dell'abitazione principale, che costituisce bene primario delle persone e rappresenta altresì la fascia più consistente degli oggetti di imposizione dell'ICI;

Ritenuto conseguentemente, per assicurare il rispetto delle esigenze di bilancio, di aumentare l'aliquota ordinaria dal 6,7 per mille al 7 per mille;

Ritenuto dunque, per i motivi esposti, che per l'anno 2007 è necessario stabilire le seguenti aliquote:

- a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
- b) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residenti;
- c) aliquota del 9 per mille, in deroga all'aliquota massima, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2005 – 30/11/2007; sono escluse: le abitazioni date in comodato, l'abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all'estero e l'abitazione posseduta da persone fisiche tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un'unica unità immobiliare;
- d) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;

Ritenuto, altresì, che entro il termine perentorio del 31.12.2007 i contribuenti debbano presentare all'U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per mille, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell'anno 2003 o seguenti;

29 MAR 2007

Visto l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, ai sensi del quale il Consiglio Comunale può deliberare una maggiore detrazione per l'abitazione principale per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio di carattere economico-sociale;

Visto il protocollo d'intesa fra il Comune di Livorno e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL Pensionati, le Associazioni Nazionali Invalidi Civili, Invalidi del Lavoro, di Guerra di Servizio e Unione Italiana Ciechi, stipulato in data 22 marzo 2004;

Ritenuto di confermare quanto concordato nel protocollo d'intesa sopra citato;

Ritenuto altresì di tutelare maggiormente le famiglie nelle quali sono presenti due o più soggetti portatori di handicap grave o con invalidità pari al 100%, confermando l'allargamento in tal caso delle condizioni reddituali richieste per l'agevolazione;

Ritenuto quindi di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere **a) e b)**, i soggetti che versano in situazione di **gravissimo disagio economico-sociale**:

a) **portatori di Handicap grave** (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), disabili con invalidità grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidità grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%, grandi invalidi del lavoro (T.U. 1124/65) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale Toscana n. 214/91, o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione, riconosciuti tali alla data dell'1.1.2007, a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 2006, non superiore all'importo di **€ 28.734,52** (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento); tale reddito è aumentato di € 2.065,83, in riferimento alla stessa famiglia anagrafica, per ogni portatore di handicap grave o soggetto con invalidità pari al 100%, o anziano non autosufficiente (ai sensi della delibera CRT n.214/1991) in più rispetto al primo;

b) **possessori del solo immobile** per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento) non superiore ad **€ 8.907,60** per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di € 2.065,83 per ogni componente in più;

Ritenuto, inoltre, di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere **c) e d)**, i soggetti che versano in situazione di **grave disagio economico-sociale**:

c) **coloro che hanno compiuto il 65° anno di età** all'1.1.2007, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2006, non superiore ad **€ 11.493,85** se unico componente la famiglia anagrafica, incrementato di una quota di € 2.065,83 per ogni componente in più;

29 MAR 2007

d) **famiglie formate da giovani coppie**, coniugate o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'1.1.2007, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'1.1.2007, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), e che dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2006, non superiore ad **€ 20.114,16**;

Inteso che, come "reddito complessivo familiare lordo", si debba assumere il reddito, comprensivo di eventuali indennità e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica;

Ritenuto che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione debba essere subordinato alla condizione che gli altri componenti della famiglia anagrafica non possiedano alcuna proprietà immobiliare, nel territorio dello Stato e all'estero;

Ritenuto che il diritto all'elevazione della detrazione debba competere anche se il soggetto passivo, o un componente la famiglia anagrafica, possieda un terreno di piccole dimensioni (non oltre 3.000 mq.), diverso dalle aree fabbricabili, sul quale non viene esercitata attività agricola in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.), e più specificamente quando si tratta di piccoli appezzamenti siti nel Comune di Livorno, coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa (c.d. orticelli), in quanto esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I.;

Considerato che siano da escludere dal beneficio dell'aumento della detrazione le U.I. classificate nei seguenti gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

Ritenuto opportuno, anche per l'anno 2007, determinare le maggiori detrazioni ai fini dell'ICI nella stessa misura prevista per lo scorso anno, e precisamente:

1) **ulteriore detrazione di € 155,00** in favore dei soggetti che versano in situazione di **gravissimo disagio economico-sociale**, di cui alle sopra indicate lettere **a)** e **b)**;

2) **ulteriore detrazione di € 104,00** in favore dei soggetti che versano in situazione di **grave disagio economico-sociale**, di cui alle sopra indicate lettere **c)** e **d)**;

Ritenuto, altresì, che entro il termine perentorio del 31.12.2007 i contribuenti debbano presentare all'U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio della ulteriore detrazione per l'abitazione principale, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell'anno 2003 o seguenti;

Atteso, peraltro, che alle suddette dichiarazioni debbono essere allegati i certificati medico-sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento, secondo quanto previsto dall'art. 49 dello stesso d.p.r. 445/2000 cit.;

23 MAR. 2007

.....

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali, e dispone che lo stesso possa essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 novembre 2006, il quale differisce al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2007;

Visto l'art. 162, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, relativo al principio di unità del bilancio, secondo il quale il totale delle entrate finanzia, indistintamente, il totale delle spese, salvo eccezioni di legge;

Visto l'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997;

Visti gli articoli 42, comma 2 (lettera f) e 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati e facenti parte integrante del presente atto;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di assicurare la rapida approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2007 entro il termine stabilito, garantendo il buon andamento dell'azione amministrativa ed il perseguimento dei programmi dell'Ente;

D E L I B E R A

1) di determinare per l'anno 2007, in base alle motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote ICI:

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residenti;

c) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;

23 MAR 2007

d) aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2005 – 30/11/2007; sono escluse: le abitazioni date in comodato, l'abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all'estero e l'abitazione posseduta da persone fisiche tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un'unica unità immobiliare;

2) di stabilire che **entro il termine perentorio del 31.12.2007** i contribuenti interessati presentino all'U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per mille, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell'anno 2003 o seguenti;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere **a) e b)**, i soggetti che versano in situazione di **gravissimo disagio economico-sociale**, e di determinare nella misura di € **155,00** l'importo della maggiore detrazione ad essi spettante per l'abitazione principale:

a) portatori di Handicap grave (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), disabili con invalidità grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidità grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%, grandi invalidi del lavoro (T.U. 1124/65) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale Toscana n. 214/91, o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione riconosciuti tali alla data del 1.1.2007, a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 2006, non superiore all'importo di € **28.734,52** (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento); tale reddito è aumentato di € 2.065,83, in riferimento alla stessa famiglia anagrafica, per ogni portatore di handicap grave o soggetto con invalidità pari al 100%, o anziano non autosufficiente (ai sensi della delibera CRT n.214/1991) in più rispetto al primo;

b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento) non superiore ad € **8.907,60** per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di € 2.065,83 per ogni componente in più;

5) di individuare nelle seguenti categorie, di cui alle lettere **c) e d)**, i soggetti che versano in situazione di **grave disagio economico-sociale**, e di determinare nella misura di € **104,00** l'importo della maggiore detrazione ad essi spettante per l'abitazione principale:

29 MAR 2007

c) coloro che hanno compiuto il 65° anno di età all'1.1.2007, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), in condizione non lavorativa, con un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2006, non superiore ad € **11.493,85** se unico componente la famiglia anagrafica, incrementato di una quota di € 2.065,83 per ogni componente in più;

d) famiglie formate da giovani coppie, coniugate o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'1.1.2007, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'1.1.2007, possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina e cantina), e che dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento), riferito all'anno 2006, non superiore ad € **20.114,16**;

6) di dare atto che, con riferimento al punto 4), lett. a) e b), ed al punto 5), lett. c) e d), come "reddito complessivo familiare lordo" si deve assumere il reddito, comprensivo di eventuali indennità e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica;

7) di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale è subordinato **alle seguenti condizioni**:

a) che i soggetti interessati rientrino in una delle categorie individuate ai precedenti punti 4) e 5);

b) che gli altri componenti della famiglia anagrafica non possiedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio dello Stato e all'estero;

c) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei seguenti gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico storico);

d) che **entro il termine perentorio del 31.12.2007** i contribuenti presentino all'U.O. Gestione Entrate apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio della ulteriore detrazione per l'abitazione principale, come statuite dal presente provvedimento, salvo che, non essendo intervenute variazioni incidenti sul diritto medesimo, tale dichiarazione sia stata già presentata nell'anno 2003 o seguenti;

e) che alla dichiarazione di cui al punto d) siano allegati i certificati medico-sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento, secondo quanto previsto dall'art. 49 del d.p.r. 445/2000;

.....2.9 MAR 2007.....

8) di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo, o un componente la famiglia anagrafica, possiede un piccolo appezzamento di terreno nel Comune di Livorno di piccole dimensioni (non oltre 3.000 mq), diverso da area fabbricabile, sul quale l'attività agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetto "orticello").

9) di dare atto che l'istituzione dell'aliquota ridotta e le maggiori detrazioni avvengono nel rispetto del gettito complessivo dell'imposta, non inferiore a quello dell'anno precedente;

10) di incaricare l'U.O. Gestione Entrate di trasmettere all'Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia la presente deliberazione, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 506/1999.

22 APR. 2007

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese – del surriportato schema di deliberazione:

Componenti assegnati n. 41

Componenti presenti “ 38 (Cannito, Cecchi, Volpi Rosalba, Altini, Amadio, Ampola, Aquilini, Argentieri, Becagli, Bianchi, Cantù, Carovano, Chelli, Ciacchini, Cosimi, Costa, D'Apice, Dehecchi, Fornaciari, Fugi, Gazzarri, Ghiozzi, Guastalla, Lampredi, Luschi, Mainardi, Nebbiai, Pini, Poggiolini, Ragghianti, Rauei, Ritorni, Solimano, Tamburini, Trotta, Uccelli, Vittori e Volpi Gabriele)

Componenti votanti n. 37

Voti favorevoli “ 24 (Cecchi, Altini, Ampola, Aquilini, Becagli, Bianchi, Cantù, Carovano, Cosimi, Costa, Dehecchi, Fugi, Gazzarri, Luschi, Mainardi, Nebbiai, Pini, Poggiolini, Ragghianti, Rauei, Ritorni, Solimano, Uccelli e Vittori)

Voti contrari “ 13 (Cannito, Volpi Rosalba, Amadio, Argentieri, Chelli, Ciacchini, D'Apice, Fornaciari, Ghiozzi, Guastalla, Lampredi, Tamburini, Trotta)

Astenuti “ 1 (Volpi Gabriele)

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la deliberazione relativa all'oggetto è approvata.

Il Presidente propone – ai sensi dell'art. 134 4° co. D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento. La votazione offre il seguente risultato:

Componenti assegnati n. 41

Componenti presenti “ 38 (Cannito, Cecchi, Volpi Rosalba, Altini, Amadio, Ampola, Aquilini, Argentieri, Becagli, Bianchi, Cantù, Carovano, Chelli, Ciacchini, Cosimi, Costa, D'Apice, Dehecchi, Fornaciari, Fugi, Gazzarri, Ghiozzi, Guastalla, Lampredi, Luschi, Mainardi, Nebbiai, Pini, Poggiolini, Ragghianti, Rauei, Ritorni, Solimano, Tamburini, Trotta, Uccelli, Vittori e Volpi Gabriele)

Componenti votanti n. 37

Voti favorevoli “ 24 (Cecchi, Altini, Ampola, Aquilini, Becagli, Bianchi, Cantù, Carovano, Cosimi, Costa, Dehecchi, Fugi, Gazzarri, Luschi, Mainardi, Nebbiai, Pini, Poggiolini, Ragghianti, Rauei, Ritorni, Solimano, Uccelli e Vittori)

Voti contrari “ 13 (Cannito, Volpi Rosalba, Amadio, Argentieri, Chelli, Ciacchini, D'Apice, Fornaciari, Ghiozzi, Guastalla, Lampredi, Tamburini, Trotta)

Astenuti “ 1 (Volpi Gabriele)

La proposta è accolta.

Delibera di C.C.
N. 58 del 29/3/07

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE MAGGIORI DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E DETERMINAZIONE DELLA LORO MISURA

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- ☐ non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
- si esprime ☒ parere favorevole
- si esprime ☐ parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Responsabile del Procedimento

Livorno, li 3-3-2007

El. Frosio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- ☐ non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
- si esprime ☒ parere favorevole
- si esprime ☐ parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria

Livorno, li 9/3/2007

[Signature]

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to BIANCHI

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, 13 APR. 2007

Il Resp. Servizio Commessi
(Mauro Marini)

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

☐ E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000

☒ E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, 16 APR. 2007

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

Per copia conforme

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	